



Uso delle piattaforme di lavoro elevabili Nota del Ministero del Lavoro

FAI INFORMA 169/2024 – LAVORO E FISCO

Con [circolare dello scorso 12 settembre](#), il Ministero del lavoro fornisce una serie di raccomandazioni ai soggetti coinvolti nella fabbricazione, utilizzo e controllo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), a seguito dei frequenti infortuni riportati durante l'uso di queste strumentazioni.

In particolare, i dati forniti dall'Inail e dall'apposito gruppo di lavoro creato presso Il Ministero delle imprese e del made in Italy, hanno evidenziato che:

- la maggior parte degli infortuni in esame sono stati causati da cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell'evento incidentale.
- i cedimenti strutturali delle piattaforme medesime sono riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature. Più precisamente, la nota del Ministero evidenzia le seguenti zone dove si sono registrati più frequentemente questi cedimenti:
 - zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro;
 - bracci articolati e telescopici;
 - zone con rinforzi locali (es. fazzoletti);
 - torretta porta ralla;
 - stabilizzatori;
 - cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

Fatta questa premessa, ed in attesa di un documento tecnico di indirizzo con informazioni e indicazioni operative per prevenire e contrastare incidenti e infortuni connessi al cedimento strutturale e/o all'uso scorretto di tali attrezzature, il Ministero raccomanda agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d'uso in riferimento ai limiti

d'utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell'apposito registro di controllo.

Il Ministero evidenzia l'importanza di questo registro, all'interno del quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite. Infatti, il registro costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l'assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell'articolo 71 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), riportando tutte le attività condotte sull'attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.